

## Pac 2025

### Agea fissa i termini della domanda unificata

### E richiama le novità relative agli Ecoschemi 1 e 5 e al premio accoppiato pomodoro

Il 31 marzo 2025 è stata pubblicata la [circolare di Agea Coordinamento n 26280/2025](#) con la quale vengono ufficializzati i termini di presentazione della domanda unificata per tutti gli interventi a superficie e a capo (Sigc) della Politica Agricola Comune per la campagna 2025.

Le domande Pac (aiuti diretti) e le domande a capo e a superficie dello sviluppo rurale devono essere presentate entro il 15 maggio 2025, come previsto dall'articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale dell'Agricoltura 23 dicembre 2022 n 660087.

La circolare riprende i contenuti della circolare Agea n 96325 del 19 dicembre 2024, con la quale è stata introdotta la disciplina per semplificare le procedure per la gestione dei dati del fascicolo aziendale e del Piano colturale Grafico. Più precisamente è riportato: *"In particolare, è stato stabilito che, ai fini delle notifiche del biologico e del sistema di gestione del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (Sqnpi), le informazioni contenute nel Piano di Coltivazione Grafico possono essere utilizzate rispettivamente per generare in automatico la notifica grafica del biologico, per la precompilazione del Registro Sqnpi, per gli interventi della gestione del rischio e per qualsiasi ulteriore aiuto nazionale in agricoltura"*.

#### Ecoschema 1

La circolare Agea, inoltre, mette in luce le novità relative all'Ecoschema 1 livelli 1 e 2. Introdotte con il Decreto del ministro dell'Agricoltura n. 110851 dell'11 marzo 2025, che ha modificato l'articolo 17 del Dm 23 dicembre 2022.

**Livello 1:** l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:

- hanno valori Ddd (Dose Definita Giornaliera) uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del Dm 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo;
- hanno valori Ddd superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall'allegato XI del Dm 23 dicembre 2022, ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022.

Il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. A decorrere dall'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre.

**Livello 2:** *"adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (Sqnba) con pascolamento"*. L'allevatore deve aderire al Sqnba (Sistema di qualità nazionale benessere animale) nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio gli allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

L'adesione al sistema Sqnba, prevista per il Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Inoltre, la circolare precisa che *"come indicato anche dal Psp, è prevista una deroga per il livello 2 per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 Unità Bovine Adulte (Uba) riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento"*.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni possono accedere al Livello 2 anche non aderendo al Sqnba, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 Uba/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 Uba/ettaro/anno nelle altre zone, sempre che non sia stato diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato ad Agea coordinamento.

### **Ecoschema 5, misure specifiche per gli impollinatori**

L'articolo 2 del Dm 28 giugno 2024, n 289235 ha modificato l'articolo 21 del Dm 23 dicembre 2022, n 660087 prevedendo, a partire dalla campagna 2025, due livelli di intervento:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, seminate nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

In questo ultimo caso, le colture di interesse apistico, comprese nell'allegato IX del Dm 23 dicembre 2022, n 660087, devono essere presenti in miscugli. Per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Per il Livello 1 l'agricoltore assume l'impegno di destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:

- a) superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera g) del Dm del 23 dicembre 2022, n 660087;
- b) dal 1° gennaio 2025, in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

A partire dalla campagna 2025, per ottemperare agli impegni del Livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. (I cartellini devono essere allegati in copia alla domanda). E non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere).

### **Premio accoppiato pomodoro da trasformazione**

Il Decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n 110851 del 11 marzo 2025 ha modificato l'articolo 30 del Dm 23 dicembre 2022. Pertanto, dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune Europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in Autorizzazione Provvisoria alla Vendita (Apv), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione.

Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.